



STUDIO LEGALE
Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Via Cintia n. 59 – 02100 Rieti
T. 0746/482652 – F. 0746.270156
info@piccininistudiolegale.it
piccininistudiolegale.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione Lavoro

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.

CONTESTUALE ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER: il sig. **Amerigo Dominici** (C.F. DMNMNRG80C27H501Y), nato a Roma il 27.3.1980 e residente a Moricone (RM) in Via Guglielmo Marconi n. 26 (00010 RM), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789), entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- reclamante -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186 Roma RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – AT Roma** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it; C.F. 80004790574 – PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, siti in Roma, Via Ribotta n. 41 e Via Cavour n. 258 anche nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- reclamati -

* * *

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 594 del 7 gennaio 2021 emessa *inter-partes* dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sez. Lavoro, Giud. Dott.ssa Mariscotti e comunicata a mezzo PEC il 15 gennaio 2021 (**doc. all. A**).

*

OGGETTO DELLA CAUSA: personale docente – Diritto al corretto riconoscimento di punteggio per titoli e servizio – Mancata valutazione di 12 punti – Graduatorie di istituto – Nullità e/o illegittimità – Urgenza – Danno grave e irreparabile.

| INDICE | |
|---|----|
| Oggetto della causa | 2 |
| Premessa | 2 |
| FATTI PRINCIPALI | 3 |
| DIRITTO | 7 |
| A) Preliminarmente: sulla contumacia del Ministero. Sulle conseguenti decadenze di rito | 7 |
| B) Nel merito: sul <i>fumus boni iuris</i> | 9 |
| B1) Sull'errore materiale commesso dal MIUR | 10 |
| B2) Sulla tempestiva attivazione da parte del sig. Dominici | 14 |
| C) Sul <i>periculum in mora</i> | 17 |
| C1) Circa l'irreparabilità e l'imminenza del pregiudizio | 17 |
| C2) Sull'irreparabilità | 17 |
| C3) Sull'imminenza | 17 |
| Conclusioni | 18 |
| | 19 |

PREMESSA: il sig. Amerigo Dominici è un insegnante tecnico-pratico (ITP), il quale svolge – da anni – servizi di supplenza alle dipendenze di Scuole del sistema nazionale di istruzione nella classe di concorso B021 per la materia di Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita. Il 5 agosto 2020, il sig. Dominici ha compilato il *format* telematico predisposto dal MIUR per l'inoltro della domanda (*sub* doc. 1 fasc. 700) per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, cc. *6bis* e *6ter*, della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo, di cui all'**O.M. n. 60 del 10 luglio 2020**. Tuttavia, l'odierno reclamante, pur avendo diritto all'attribuzione di 72 punti, si è posizionato solo quarantesimo, con 60 punti.

* * *

LA MINORE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO È STATA DETERMINATA DA UN ERRORE DEL SISTEMA INFORMATICO MINISTERIALE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CHE HA ASSOCIATO ALLA CLASSE DI CONCORSO DEL DOMINICI UN CODICE DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE N. 259/2017 (C550 INVECE DI C510), CON CONSEGUENTE ERRONEA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO COME “ASPECIFICO” (CHE DÀ DIRITTO ALLA METÀ DEI PUNTI) ANZICHÉ SPECIFICO (COME È QUELLO CHE IN CONCRETO IL RECLAMANTE PRESTA SIN DAL 2015).

* * *

Di conseguenza, il Dominici sta perdendo e ha perso occasioni di lavoro in favore dei colleghi meglio posizionati. Ne è derivato che il docente ha presentato ricorso d'urgenza - *ex art.* 700 c.p.c – al Tribunale Ordinario di Tivoli, il quale – però – ha rigettato il ricorso con ordinanza avverso la quale il sig. Dominici propone reclamo, ritenendola profondamente ingiusta per i motivi di seguito esposti.

* * *

I FATTI PRINCIPALI: DOCUMENTALI E PACIFICI

1. Il sig. Dominici ha svolto i seguenti servizi come docente ITP:
 - nell'a.s. 2015/2016 presso l'IPSEOA Mezzaluna di Mentana (RM) per complessivi 279 giorni;
 - nell'a.s. 2016/2017 presso l'IPSEOA Mezzaluna di Mentana (RM) per complessivi 288 giorni;
 - nell'a.s. 2017/2018 presso l'IPSEOA Mezzaluna di Mentana (RM) per complessivi 287 giorni;
 - nell'a.s. 2018/2019 presso l'IPSAR-IPSEOA Via De Gasperi di Palombara Sabina (RM) per complessivi 278 giorni;
 - nell'a.s. 2019/2020 presso l'IPSAR-IPSEOA Via De Gasperi di Palombara Sabina (RM) per complessivi 212 giorni (doc. all. 1 fasc. 700).

2. Inoltre, il reclamante è in possesso di un **diploma di Scuola Secondaria superiore** (doc. all. 2 fasc. 700).
3. In data **10 luglio 2020 il MIUR ha emanato l'Ordinanza n. 60/2020**, con la quale ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della L. n. 124/1999 (vd. art. 1 - doc. all. 3 fasc. 700).
4. La tabella A6, allegata all'O.M. (riprodotto anche al p.to 4 della narrativa in fatto del ricorso *ex* 700 c.p.c.) stabilisce i criteri di assegnazione del punteggio: in estrema sintesi, per quanto qui interessa, sono attribuiti dodici punti per ciascun anno di materia specifica e, invece, sei punti per un anno di insegnamento su materia non specifica.
5. Poiché **in possesso di tutti i requisiti richiesti**, il **5 agosto 2020**, il sig. Dominici **ha compilato il format telematico predisposto dal MIUR per l'inoltro della domanda** (*sub* doc. 1 fasc. 700) per partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, cc. 6bis e 6ter, della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo, di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.
6. **La compilazione della domanda è avvenuta con modalità semi-automatica, il sig. Dominici ha dovuto semplicemente riempire i campi che si aprivano nel menù a tendina con le scelte (possibili) che gli venivano dettate direttamente dal sistema.**
7. **NEL MENU A TENDINA NON ERA DIGITABILE IL CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CLASSE DI CONCORSO MA ERA POSSIBILE SOLO SELEZIONARE LA DICITURA ALFABETICA CORRISPONDENTE AL SERVIZIO RESO** (nel caso del Dominici "*tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar*"). A conferma di ciò, nelle pagg. del precedente ricorso questa difesa aveva riprodotto le schermate di un video predisposto dal Ministero che conteneva le istruzioni per la corretta compilazione.
8. Dunque, **il reclamante non poteva inserire dei codici diversi da quelli che il sistema informatico del Ministero proponeva**; in altre parole, non doveva digitare nulla, ma solo scegliere – in base a ciò che era stato predisposto dal MIUR – l'insegnamento su cui era stato – in concreto – prestato il servizio.




9. A quel punto, il Dominici ha provveduto a completare l'intera domanda, "caricando" titolo di accesso e titoli di servizio che – valutati complessivamente secondo i criteri previsti dal MIUR – gli sarebbero dovuti valere un punteggio totale di 72, come si ricava dalla seguente tabella di sintesi:

| | |
|---|--------------------|
| Titolo culturale/di accesso (diploma di Scuola superiore) | Punti 12 |
| Titoli di servizio | --- |
| a.s. 2015/2016 | 12 |
| a.s. 2015/2016 | 12 |
| a.s. 2015/2016 | 12 |
| a.s. 2015/2016 | 12 |
| a.s. 2015/2016 | 12 |
| TOTALE | 72 |

10. Tuttavia, nella casella relativa alla classe di concorso su cui è stato prestato il servizio per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, è apparso il codice C550, in luogo del C510 (equivalente *ex Dm 259/2017* al codice B-021), ma il reclamante non è potuto intervenire, dato che il codice assegnato alla classe di concorso – come detto – non è modificabile (essendo **un menu a tendina già preimpostato** e non compilabile tramite digitazione manuale) e, comunque, la dicitura “*tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar*” corrispondeva al servizio effettivamente prestato.

Di seguito, le immagini “catturate” dal tutorial ministeriale (per il video integrale, v. nota a piè di pagina ¹:



¹ <https://www.youtube.com/watch?v=BbJk67Rkk10>. In particolare, si vedano i minuti da 3:40 a 4:10.



Inserisci titolo di servizio specifico

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell'istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui e' stato prestato il servizio. I servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o piu' delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all'a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verifichera' la corrispondenza e procedera' al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall'aspirante e' la stessa in cui essa e' confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario. Sono, invece, valutati come specifici, anche se riferiti a diversa classe di concorso, i servizi per cui questo e' previsto dall'OM, quali, ad esempio, il servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86 che e' valutabile come servizio specifico per la classe di concorso A-41

Seleziona insegnamento

- A001 - AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHE
- A002 - ANAT., FISIOP. OCULARE LAB. MIS. OFTAL.
- A003 - ARTE DEL DISEGNO ANIMATO
- A004 - ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME
- A005 - ARTE DEL VETRO
- A006 - ARTE DELLA CERAMICA
- A007 - ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL.
- A008 - ARTE DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE
- A009 - ARTE DELLA STA. E DEL REST. DEL LIBRO
- A010 - ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA
- A011 - ARTE MINERARIA
- A012 - CHIMICA AGRARIA
- A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE**
- A014 - CIRCOL. AEREA TELECOM. AERON. ED ESER.
- A015 - COSTR. NAVALI E TEORIA DELLA NAVE
- A016 - COSTR., TECNOL. DELLE COST. E DIS. TEC.
- A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
- A018 - DISCIP. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.
- A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.

10bis. In sostanza, il sistema non ha riconosciuto il servizio come specifico su stessa classe di concorso (12 punti per anno) perché, erroneamente, ad esso era stata assegnata un'altra codificazione (C550 anziché C510) con classificazione come aspecifico (6 punti per ogni anno).

11. In seguito, l'USR Lazio AT di Roma (Ufficio VI), provvedeva con **nota prot. n. 0019374 del 2 settembre 2020** a pubblicare le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (doc. all. 4 fasc. 700).
12. A quel punto, **il Dominici, consultando l'allegata graduatoria relativa al proprio ordine di Scuola di riferimento** (si veda pagina 2144 *sub* doc. all. 4 fasc. 700 ovvero lo stralcio della stessa riportato a pag. 11 del 700) **constatava di essersi classificato al 40° posto con un punteggio di soli 60 punti, rispetto ai 72 spettanti sulla base del titolo di accesso e dei titoli culturali e di servizio di servizio posseduti.**
13. Di conseguenza, il Dominici sta perdendo e ha perso occasioni di lavoro in favore dei colleghi meglio posizionati, come i sig.ri Fabio Cecilia (assunto con incarico, a quanto consta annuale, di sostegno presso l'IIS di Palombara – RM) e Raffaella De Luca (assunta con incarico, a quanto consta annuale, su posto comune presso l'IIS di Palombara – RM), entrambi inseriti nella GPS con un punteggio di 70.
14. **TALE SITUAZIONE RIMARRÀ IMMUTATA FINO ALLA PROSSIMA RIAPERTURA DELLA GPS, OVVERO TRA (ALMENO) DUE ANNI,** con conseguente certa perdita definitiva non solo economica, ma anche di carriera con riferimento alla perdita di punteggio maturabile in questi due anni scolastici in ragione del rischio di non vedersi attribuiti le supplenze per almeno 180 giorni (che darebbero diritto a 12 punti per ogni anno).
15. A quel punto, constatato l'evidente errore materiale del MIUR e preso atto del danno grave e irreparabile subito (disoccupazione per almeno il biennio di validità delle GPS e definitiva perdita dell'anzianità di servizio per i prossimi due anni scolastici), **IL DOMINICI – DOPO VARI TENTATIVI, RISULTATI VANI, DI METTERSI IN CONTATTO CON DIVERSI UFFICI MINISTERIALI – HA INVIATO, IN DATA 2.10.2020 E 8.10.2020, ALL'INDIRIZZO DELL'UFFICIO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO (USPRM@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT) DUE PEC DI RECLAMO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVINCIALE PER LE SUPPLENZE, CUI NON HA FATTO SEGUITO ALCUN RISCONTRO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE (DOC. ALL. 5 FASC. 700).** Nelle citate comunicazioni il Dominici lamentava proprio *“l'errata e/o mancata attribuzione del punteggio punti attribuiti 60 punti spettanti 72. Alla luce del presente reclamo, si richiede pertanto l'attribuzione di un totale complessivo di punti 72 e l'aggiornamento della posizione in graduatoria del sottoscritto”*.
16. Ai fini della prova del *periculum in mora*, si fa presente, inoltre, che:

- il reclamante non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante;
 - il suo nucleo familiare è composto dalla moglie e dai suoi due figli di 5 e 7 anni (doc. all. 6 fasc. 700);
 - il reddito familiare annuo dei coniugi – per l'anno 2019 (anno in cui il Dominici ha prestato servizio alle dipendenze del MIUR per l'a.s. 2018/19 per complessivi 278 giorni – è stato di soli 22.896,00# euro (1.900,00 euro lordi al mese! – cfr. doc. all. 7 fasc. 700);
17. Alla luce di quanto dedotto, l'odierno reclamante ha presentato ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* – al fine di veder realizzato il proprio diritto – al tribunale Ordinario di Tivoli, Sez. lav., in data 2.11.2020.
18. Si segnala che il Giudice del lavoro, dott.ssa Mariscotti, con ordinanza del 5.1.2021, ha dichiarato la contumacia del MIUR e, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in riserva.
19. In data 7.1.2021 Codesto Tribunale ha rigettato il ricorso con l'ordinanza che qui si intende reclamare, chiedendone l'integrale riforma. Nulla è stato disposto sulle spese.

*

Tanto premesso, il sig. Dominici propone reclamo per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) PRELIMINARMENTE: SULLA CONTUMACIA DEL MINISTERO. SULLE CONSEQUENTI DECADENZE DI RITO

Bene ha fatto il Giudice a dichiarare la contumacia della controparte poichè IL MINISTERO NON SI È COSTITUITO NEL GIUDIZIO EX ART. 700 CPC.

Come noto, la mancata o anche semplicemente tardiva costituzione del convenuto nel rito del lavoro comporta rilevanti conseguenze: per quanto qui interessa ne deriva, nel nostro caso, L'AMMISSIONE IN GIUDIZIO DEI COSIDDETTI FATTI PRINCIPALI ALLEGATI DAL RECLAMANTE, ossia costitutivi del diritto azionato (cfr., tra le tante sul punto, Cass. n. 5191 del 27.2.2008, sulla base della famosa SS.UU. n. 761 del 2002).

Quindi, in definitiva, nel rito del lavoro, le preclusioni assertive e quelle probatorie per l'attore si consumano, entrambe, al momento del deposito del ricorso e per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione al principio contenuto nell'art. 115 c.p.c.)



In QUESTO SENSO, È POSSIBILE CONCLUDERE CHE PER I FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO, AFFERMATI DALL'ATTORE E NON CONTESTATI DAL CONVENUTO, SCATTA UN EFFETTO VINCOLANTE PER IL GIUDICE CHE DOVRÀ ASTENERSI DA QUALSIASI CONTROLLO PROBATORIO DEL FATTO NON CONTESTATO E DOVRÀ RITENERLO PER CIÒ SOLO SUSSISTENTE.

Sul punto, la Corte di Appello di Roma ha recentemente statuito che:

*“nel rito del lavoro, proposta dal ricorrente una domanda basata su determinati fatti costitutivi del diritto fatto valere, il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti, specificamente contestandoli, con la conseguenza che **LA MANCATA CONTESTAZIONE IMPLICA L'IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI COMPIERE UN QUALSIVOGLIA CONTROLLO PROBATORIO DEL FATTO NON CONTESTATO**, il quale dovrà essere ritenuto esistente senza necessità di un apposito accertamento”* (App. Roma del 22 luglio 2019).

Ancora più recentemente, secondo la Corte di Cassazione:

*“nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché **LA MANCATA CONTESTAZIONE DEL FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO RENDE INUTILE PROVARE IL FATTO STESSO PERCHÉ LO RENDE INCONTROVERSO**”* (Cass. 28221 del 10 dicembre 2020).

Tali principi sono applicabili indirettamente anche all'ipotesi della contumacia del convenuto e, a maggior ragione con riferimento alle cause di lavoro e, comunque, a fronte di un preciso quadro probatorio delineato dal ricorrente (Cass. n. 15031 del 2018²).

Ne consegue che, data la contumacia del Ministero (dichiarata con ordinanza del 5.1.2021) il Giudice della fase sommaria avrebbe dovuto CONSIDERARE PACIFICI TUTTI I FATTI DEDOTTI dal reclamante e, in particolare, quelli costitutivi della pretesa azionata, peraltro documentati, quali:

- 1) il sig. Dominici ha compilato il format telematico predisposto dal MIUR per l'inoltro della domanda (p.to 5, pag. 7 ricorso 700);
- 2) nelle “maschere” preimpostate il Dominici ha, dapprima, indicato la graduatoria di interesse (GPS), la fascia (II) e, poi, i titoli di accesso (Diploma superiore – p.to. 6, pag. 7 ricorso 700);
- 3) il Dominici, sulla base del format ministeriale, ha inserito i servizi prestati (p.to 7, pag. 9 del ricorso 700);
- 4) il codice assegnato alla classe di concorso non è modificabile e, comunque, la dicitura corrispondeva al servizio effettivamente prestato (p.to 9, pag. ricorso 700);

² Secondo cui “... sebbene la contumacia costituisca un comportamento neutro, sicché non potrebbe applicarsi al contumace il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 24885/14), come del resto ora stabilito dal novellato art. 115 c.p.c., ciò non di meno non può attribuirsi al contumace alcun vantaggio rispetto alla parte costituita”. Nello stesso senso, anche la maggioritaria Giurisprudenza di merito, secondo cui “la parte convenuta, nel rimanere contumace, non ha adempiuto agli oneri di costituzione in giudizio e di contestazione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, circostanze che, anche in base all'interpretazione della Suprema Corte in ordine a detta atteggiamento (di non contestazione specifica) devono ritenersi come pacifici, con la conseguenza dell'esonero della parte attrice dell'obbligo di fornirne prova” (Trib. Novara del 12.1.2011).

- 5) il sistema non ha riconosciuto il servizio come specifico su stessa classe di concorso (12 punti per anno) perché, erroneamente, ad esso era stata assegnata un'altra codificazione (C550 anziché C510) con classificazione come aspecifico (6 punti per ogni anno – p.to 9bis, pag. 11 ricorso 700);
- 6) il Dominici ha tentato più volte di mettersi in contatto con l'Ufficio scolastico ma, non riuscendovi, ha inviato, in data 2.10.2020 e 8.10.2020, all'indirizzo dell'Ufficio scolastico di riferimento (usprm@postacert.istruzione.it) due PEC di reclamo avverso la graduatoria (p.to 14, pag. 12 ricorso 700);
- 7) la compilazione dei campi non avviene manualmente, ma mediante un menu "a tendina" preimpostato in cui sono stati precaricati i codici e le diciture per tutte le classi di concorso, generato dopo che il docente ha scelto la graduatoria di interesse, la fascia e i titoli di accesso (pag. 23 ricorso 700).

Al contrario, nell'ordinanza impugnata il Giudice ha, di sua iniziativa, "contestato" molti dei fatti che – al contrario, secondo la conforme Giurisprudenza di legittimità - avrebbe dovuto ritenere ormai come acquisiti.

In particolare, a pag. 3, si legge che il Dominici avrebbe inserito "la classe C550, con conseguente corretta classificazione di a-specificità del servizio espletato nelle due annualità cui si riferiva tale classe".

La ricostruzione dei fatti fornita dal giudicante è errata in quanto, non solo il Dominici ha più e più volte dedotto – senza essere contraddetto – che il codice della classe di concorso prescelta non era liberamente digitabile e che, quindi, nessun errore di digitazione è a lui imputabile, ma anche perché il reclamante ha offerto prova della impossibilità di compilare "liberamente" il format scrivendo il codice abbinato alla dicitura della classe di concorso (cfr. pag. 24 ricorso 700)!

Ancora, a pag. 4 dell'ordinanza il Giudice ritiene che il lavoratore "era ancora in termini per ripresentare domanda corretta ovvero per fare un'istanza di rettifica".

Invero, qui si annida uno dei tanti equivoci contenuti nella pronuncia: il Dominici, infatti, oltre ad aver dedotto – senza essere smentito – che il codice alfanumerico abbinato al servizio reso (correttamente indicato, ma tale circostanza non viene menzionata nella decisione!) non era liberamente modificabile (perché preimpostato e non digitato dal candidato), ha anche dimostrato tale circostanza sempre fornendo prova fotografica del modello ministeriale.

Pertanto, anche ove il Dominici avesse ripresentato una nuova domanda, ovvero avesse chiesto la rettifica del codice abbinato al servizio dichiarato, non avrebbe ottenuto alcun risultato, dato che il codice stesso è stato precaricato sul modello ministeriale e su di esso non era possibile intervenire. Controprova di ciò è che, in effetti, la classe di concorso C550 non esiste!!

Infine, non è condivisibile anche la parte dell'ordinanza in cui si contesta al Dominici di non essersi attivato per tempo per correggere il suo (presunto) "errore di digitazione" (come appena visto inesistente – cfr. pag. 4).

Come si dirà meglio oltre, infatti, il reclamante ha dedotto – senza contestazione avversaria – di essersi messo in contatto con l’Ufficio scolastico al fine di ottenere un ricalcolo del punteggio ben prima delle due PEC del 2 e dell’8 ottobre 2020, senza avere alcun riscontro.

Del resto, nemmeno può eccepirsi che l’azione di contestazione del Dominici sarebbe dovuta iniziare dopo aver preso coscienza dell’anomalia del codice assegnato al servizio reso in quanto (ma anche di questo diremo a breve) il candidato riponeva un più che legittimo affidamento nella Pubblica Amministrazione, affidamento accresciuto dalla correttezza della dicitura per il servizio reso nonché dalla preimpostazione del codice ad esso abbinato direttamente dal sistema ministeriale.

Per tali ragioni, anche solo alla luce della condotta processuale dell’Amministrazione, le domande del reclamante avrebbero dovuto essere accolte e, quindi, l’ordinanza che ha definito la fase sommaria merita integrale riforma in sede di reclamo.

* * *

B) NEL MERITO: SUL *FUMUS BONI IURIS*

B1) SULL’ERRORE MATERIALE COMMESO DAL MIUR

Il Giudice del 700 concentra la controversia sul “chi” abbia commesso l’errore di inserimento del codice C550 in luogo del C510, quest’ultimo corrispondente al codice B021 previsto dal DPR 19/2016.

Le premesse da cui parte il ragionamento del Giudice sono corrette.

Infatti, è condivisibile che:

“effettivamente consultando la domanda del ricorrente, si osserva come con riferimento alle annualità di insegnamento poco sopra menzionate fosse stata inserita nel menu a tendina una classe concorsuale C550 diversa rispetto a quella che il ricorrente avrebbe dovuto inserire aspirando alla considerazione della sua specificità rispetto alla classe su cui spendere il servizio stesso ovvero la B21 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita) classe che ex DM 259/2017 aveva “assorbito” la classe C510 (Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar), su cui voleva che fosse speso il servizio e inserita correttamente per le altre annualità di servizio espletate negli anni successivi al 2017. Nella compilazione della domanda, infatti, la classe di concorso del servizio già prestato dall’istante da dichiarare nell’istanza stessa, doveva riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui era stato prestato il servizio. In particolare, con riguardo ai servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso, come nel caso di specie, gli stessi potevano essere valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincideva con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016) dal ricorrente, il sistema, in sede di valutazione, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza e il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante era la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo.” (pag. 2 ord. imp.)

Tuttavia, il Giudice – immediatamente dopo – sbaglia quando, all’esito del suo ragionamento conclude che:

“Ciò sarebbe potuto/dovuto correttamente avvenire, con conseguente errore addebitabile al MIUR, ove il ricorrente avesse inserito la classe C510 in luogo della B21, mentre dall’esame degli atti disponibili in giudizio, risulta inserita la classe C550 con conseguente corretta classificazione di a-specificità del servizio ... Non può, quindi, ritenersi iniqua ed illegittima l’attribuzione del punteggio di 60 essendo lo stesso calcolato sulla base delle dichiarazioni rese attraverso la compilazione della domanda telematica da parte del ricorrente e, quindi, a lui stesso imputabili” (pag. 2 ord. imp.)

Invero, il reclamante al momento della compilazione della domanda **non ha inserito, digitandolo, il codice C550** perché lo stesso era **già impostato** come abbinato alla dicitura *“tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar”* e, dunque, corrispondente al “nuovo” B021 previsto dal DPR 19/2016, nonché conforme al **servizio in concreto prestato**.

Quindi, l’ “inserimento” di un codice diverso rispetto a quello previsto si spiega quale effetto di un **errore nel sistema informatico del Ministero**, che ha assegnato ad alcune classi di concorso codici di corrispondenza errati.

Nel caso di specie, **il docente ha selezionato il servizio svolto**, rispondente alla dicitura *“tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar”* che il menu a tendina metteva a disposizione, abbinandovi – però – un codice errato (**C550 anziché C510!**).

Cosa avrebbe potuto fare il Dominici, inserire un servizio mai svolto dichiarando il falso, intervenire da remoto sull’algoritmo del MIUR? Ovvero è più probabile che il sistema informatico del MIUR fosse “fallato”? È sufficiente affidarsi alle cronache di quei giorni e verificare le migliaia di errori del sistema ministeriale per avere la risposta.

Di conseguenza, da questo errore del sistema informatico ministeriale, il calcolo elettronico, quando si è trattato di valutare – ai fini del punteggio – il servizio prestato negli anni scolastici 2015/2017, riscontrando una differenza tra classe di concorso ambita e quella su cui è stato prestato il servizio, lo ha qualificato come aspecifico e non come specifico, assegnando – per quei due anni, ai sensi della tabella A/6 p.to C-2 all. all’OM n. 60/2020 – un punteggio complessivo di 12 punti, anziché di 24 (ovvero 12 per ogni anno), con conseguente penalizzazione complessiva ai danni del Dominici di 12 punti che – ove attribuiti – avrebbero portato il punteggio a 72 punti.

Ancora, il Giudice del 700, alle **pagg. 4-5** dell’ordinanza impugnata sostiene che:

“la circostanza che la classe che compare nella domanda C550 non sia attualmente esistente, secondo quanto riferito dal ricorrente, non incide sull’esito del giudizio in ragione della natura del vizio invocato. Tale codice, anche ammesso ancorché non provato che fosse inesistente, era presente nel menu a tendina e selezionabile dal ricorrente ma di fatto non ha inciso sulla formazione della sua volontà da intendersi quale scelta della classe da indicare avendo proprio il ricorrente dichiarato di aver notato tale codice solo all’esito della stampa e non di averlo selezionato in virtù della descrizione della classe concorsuale stessa o essendo stato fuorviato da tale dicitura nella

compilazione. Pertanto, non si ravvisa un comportamento dell'amministrazione tale da indurre in errore il ricorrente incidendo sulla determinazione della sua volontà e sul contenuto sostanziale della domanda”

È vero il contrario!

Infatti, l'inesistenza del codice C550 è una circostanza decisiva, in quanto dimostra come l'amministrazione abbia sbagliato ad inserire nel menu a tendina un codice diverso da quello effettivamente corrispondente al B021.

Nel passaggio appena citato il giudice non solo conferma l'equivoco precedente (ritenere erroneamente che il codice della classe di concorso fosse digitabile dal candidato), ma si contraddice quando parla espressamente di “menu a tendina selezionabile dal ricorrente”, mentre a pag. 5 menziona un presunto “errore di digitazione” del Dominici!

Delle due l'una: o il Dominici ha *digitato* il codice sbagliato, oppure ha *selezionato* un codice da un *menu* preesistente senza verificarne la corrispondenza con la dicitura del servizio reso.

La verità è che – come ribadito più volte – **il Dominici non ha digitato nulla** perché non avrebbe potuto farlo ed ha, sì, selezionato il servizio abbinato ad un codice errato, ma per un **MALFUNZIONAMENTO TECNICO CHE ABBINAVA (SENZA POSSIBILITÀ DI SCELTA) IL SERVIZIO GIUSTO AL CODICE SBAGLIATO!!!**

Invero, sostenere il contrario significherebbe affermare che l'amministrazione abbia “violato” il DM 19/2019, prevedendo un codice diverso (C550) rispetto al C510 (corrispondente al B-021 secondo decreto).

Alla luce di questo ragionamento, si deve concludere che **l'Amministrazione ha “generato” l'errore del Dominici** il quale – se il MIUR avesse precaricato il codice corretto – avrebbe sicuramente selezionato il C510, in quanto corrispondente al servizio di insegnamento reso per ben 5 anni.

Alla luce di quanto detto, ove il sistema informatico del MIUR avesse correttamente abbinato codice + classe di concorso, al Dominici, per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 sarebbero stati riconosciuti 24 punti come servizio prestato sulla stessa classe di concorso richiesta (cd. specifico) e non 12 per servizio prestato su diversa classe di concorso (cd. aspecifico).

* * *

IN OGNI CASO, senza recedere dalle susposte argomentazioni, anche ove vi fosse stato un mero errore di digitazione, la consolidata Giurisprudenza di merito ritiene che:

“IN TEMA DI GRADUATORIE PROVINCIALI ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria

definitiva allorquando L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INFERIORE È DOVUTA IN VIA ESCLUSIVA ALL'ERRONEA INDICAZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE DEI SERVIZI PRESTATI ... IN CONSEGUENZA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ...” (cfr., da ultimo, **Trib. Venezia del 29 maggio 2020**).

Il reclamante negli ultimi cinque anni ha sempre insegnato la stessa materia nella medesima classe di concorso per cui oggi ha fatto domanda.

Sul punto, non è vero – come afferma il Tribunale a pag. 5 dell’ordinanza – che:

“la stessa sentenza citata dalla parte ricorrente del Tribunale di Venezia del 29 maggio 2020 si riferisce a ipotesi diversa ovvero ad un caso in cui le ricorrenti al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria avevano presentato reclamo all’Amministrazione a causa di un’anomalia del sistema, che obbligava ad inserire la lettera “N” anche per le scuole paritarie in luogo della lettera “P”. Nel caso di specie, invece, non c’è stata alcuna segnalazione di anomalie del sistema da parte del ricorrente circa l’impossibilità di selezionare una classe concorsuale diversa dalla C550 né prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda per l’aggiornamento della graduatoria né successivamente in sede di reclamo”. (pag. 5 ord. imp.)

Invero, la **sentenza richiamata è perfettamente sovrapponibile al caso di specie**, avendo il Dominici – dopo vari tentativi di mettersi in contatto con diversi Uffici ministeriali al fine di segnalare le anomalie del format ministeriale (cfr. p.to 14, pag. 12 del ricorso 700), risultati vani – inviato, in data 2.10.2020 e 8.10.2020, all’indirizzo dell’Ufficio scolastico di riferimento (usprm@postacert.istruzione.it) due PEC di reclamo avverso la graduatoria provinciale per le supplenze, cui non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’Amministrazione (doc. all. 5 fasc. 700).

Nelle citate comunicazioni il Dominici lamentava proprio **“l’errata e/o mancata attribuzione del punteggio punti attribuiti 60 punti spettanti 72. Alla luce del presente reclamo, si richiede pertanto l’attribuzione di un totale complessivo di punti 72 e l’aggiornamento della posizione in graduatoria del sottoscritto”**, per poi procedere – dato il mancato riscontro – in via giudiziale.

Inoltre, **nemmeno è vero che la sentenza si riferisce ad un caso diverso** in quanto nel precedente di Venezia era stato riscontrato un malfunzionamento mentre, per il Dominici e secondo il Giudice del 700, ciò non si è verificato.

Posto che il malfunzionamento del *server* ministeriale c’è stato (eccome!!), anche in caso contrario, la sentenza del Giudice veneziano prosegue affermando che:

“QUAND’ANCHE PERALTRO SI FOSSE TRATTATO DI UN VERO E PROPRIO ERRORE DI DIGITAZIONE, L’AMMINISTRAZIONE, a cui in sede di reclamo è stato segnalato l’errore e che comunque ERA A CONOSCENZA DEI SERVIZI RESI DAL DOCENTE ... POSTO CHE NELLE DOMANDE ERANO STATI INSERITI TUTTI I DATI DEL SINGOLO ISTITUTO E LA DURATA DEL SERVIZIO PRESTATO”.

Quindi, il Dominici sarebbe tutelato sia in caso di malfunzionamento del sistema (pacifico nel caso di specie), sia in ipotesi di una sua “svista”, in quanto l’Amministrazione aveva tutti gli strumenti per valorizzare correttamente il servizio reso, in termini di specificità (peraltro a fronte della corretta selezione della dicitura!).

Infine, nella sentenza citata si legge anche che:

“È DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE LE RICORRENTI NON ABBIANO SEGNALATO LA DISFUNZIONE DEL SISTEMA «ON LINE» PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO, POICHÉ L'AMMINISTRAZIONE ERA COMUNQUE IN GRADO DI EMENDARE L'ERRORE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO”.

Quest’ultima affermazione del Tribunale di Venezia sembra una risposta a pag. 4 dell’ordinanza impugnata, dove si legge che la colpa dell’errore sarebbe ascrivibile al Dominici che, resosi conto dell’errore non si è adeguatamente attivato per porvi rimedio.

In conclusione, sembra a questa difesa, che nell’ordinanza reclamata sia stato male interpretato il rapporto tra tecnologia e diritto: se è condivisibile che le tecnologie più avanzate possono aiutare l’Amministrazione nello svolgimento della sua attività poiché i sistemi informatici velocizzano i procedimenti; non può però concludersi che la tecnologia non sbaglia mai. Nel nostro caso, un docente ha chiesto al proprio Ministero di riferimento – datore di lavoro – di essere inserito in una graduatoria sulla base degli anni di insegnamento prestati. Chi abbia compiuto l’errore – se il programmatore informatico nell’inserimento e abbinamento dei codici ai diversi insegnamenti oppure il lavoratore – è per quanto qui ci riguarda irrilevante perché la domanda di giustizia che il lavoratore fa è quello di vedersi attribuito il punteggio acquisito per le materie svolte. Poiché è pacifico l’elenco dei servizi prestati nei diversi istituti e il nome delle materie prestate è giusto, nessuna rilevanza giuridica può avere il codice abbinato.

In altri termini, l’ordinanza reclamata ha eluso la domanda di giustizia, addirittura lasciando intendere che lui aveva il diritto al punteggio ma essendoci stato qualche errore “si sono persi” i suoi anni di insegnamento.

In proposito sia consentito ricordare che la Giurisprudenza amministrativa ai suoi massimi livelli (v. **Cons. Stato Sez. VI, 4.2.2020, n. 881**), proprio da una vicenda che riguardava l’assegnazione di punteggio al personale docente cui era convenuto il MIUR, ha chiaramente ricostruito il legame tra diritto e tecnologia

Per tutti questi motivi, l’ordinanza è ingiusta e deve essere riformata.

* * *

B2) SULLA TEMPESTIVA ATTIVAZIONE DA PARTE DEL SIG. DOMINICI

A pag. 4 della ordinanza impugnata si legge che:

“parte ricorrente non si è, invece, tempestivamente attivata per ottenere una correzione avendo anzi atteso un mese dopo la pubblicazione della graduatoria, del 2 settembre 2020, proponendo reclamo avverso la medesima dopo un ulteriore mese il 2 ottobre 2020 e contestando l’attribuzione del punteggio di 60 punti senza lamentare specificatamente l’errore oggi invocato e da lui stesso per ammissione ravvisato il 5 agosto 2020 all’esito della stampa della domanda.

Tale tempistica già di per se sola stride con il principio di certezza delle situazioni giuridiche non potendosi ammettere, nel rispetto dei principi di correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), che lo stesso possa cedere a fronte di un favor participationis da tutelare sempre e comunque in caso di sua lesione a seguito di errori meramente formali di compilazione altrimenti ponendosi la graduatoria in una condizione di modificabilità/ incertezza senza limiti temporali” (pag. 4 ord. imp.).

Dunque, l’ordinanza pone un termine di decadenza a carico di un lavoratore che non esiste nella normativa in materia!

In ogni caso, il sig. Dominici non ha affatto presentato il primo atto interruttivo un mese dopo la pubblicazione della graduatoria, in quanto ha immediatamente cercato – invano – di mettersi in contatto con il MIUR per segnalare l’anomalia dei codici concorsuali, per poi procedere (formalmente) all’invio delle PEC già precedentemente richiamate.

Del resto, anche laddove il Dominici si fosse attivato immediatamente dopo la presentazione della domanda, nulla avrebbe potuto a fronte del malfunzionamento tecnico del sistema del MIUR, che avrebbe comunque indicato il codice sbagliato accanto al servizio corretto!

Incomprensibile è anche il richiamo al Decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 (pag. 4 ord. imp.), dato che esso nulla dispone in merito all’eventuale “aggiornamento” della domanda inizialmente “errata”.

Inoltre, è ingiusto che il Giudicante attribuisca al Dominici – privato cittadino che si candida per un posto da insegnante precario – e non al Ministero la tutela del buon andamento dell’Amministrazione, un principio che, a ben vedere, **non può essere riferito ad un soggetto (in quel frangente) esterno all’Amministrazione medesima.**

Come noto, infatti, **i principi di imparzialità e buon andamento costituiscono i canoni fondamentali dell’attività amministrativa**, quale sia la forma giuridica da questa assunta e non certo di quella del privato!

“La presenza di questi principi, rapportabili all’art. 97 della Costituzione [...], tende a configurare l’attività delle pubbliche Amministrazioni come sempre finalizzata alla cura di interessi della collettività: sia che si svolga secondo moduli propriamente procedimentali, che secondo moduli negoziali; pur con accentuazioni

diverse” (CERULLI IRELLI, *Note critiche in tema di attività amministrativa secondo modelli negoziali*, in Dir. amm., 2003, p. 244).

Tanto è vero che – contrariamente da quanto sembra affermare il Giudicante nell’ordinanza impugnata – dall’art. 97 discende un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino all’imparzialità ed al buon andamento dell’Amministrazione pubblica.

In effetti, il Dominici si era candidato ad un bando, il Ministero ha sbagliato l’assegnazione dei codici abbinati ai servizi, di conseguenza assegnava un punteggio inferiore, il cittadino segnalava più volte il malfunzionamento e – in definitiva – il non averlo fatto per iscritto entro un termine, che peraltro non è previsto da alcuna Legge, determinerebbe la violazione – da parte di quello stesso cittadino – del principio di buon andamento della PA. Una **spiegazione a dir poco illogica, oltreché ingiusta.**

Inoltre, **il Giudicante valorizza (come detto impropriamente) solo il principio di buon andamento della PA, sorvolando su quello (più consono alla posizione del privato) di legittimo affidamento verso la PA.**

In questi termini, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito:

“il principio di tutela del legittimo affidamento del privato rispetto ad un provvedimento amministrativo si estrinseca in un limite all’adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli emanati ... in presenza di elementi che rendano razionalmente ammissibile la conservazione di effetti prodotti dai provvedimenti illegittimi ...” (Tribunale Campobasso Sez. lavoro, 16.9.2014, ma anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 9.7.2011, n. 1010; ma anche sentenza del TAR Molise n. 1555/10 e Consiglio di Stato sez. II del 22.6.2011).

Pare opportuno rimarcare la configurabilità della responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, nella fase in cui l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione stessa si è concluso e il proprio comportamento sia interamente regolato dal principio della buona fede.

Tale responsabilità sembra doversi ricondurre al paradigma della **responsabilità da contatto sociale**, qualificato dallo *status* della Pubblica Amministrazione, quale soggetto tenuto all’osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti.

Il rapporto tra il privato e la Pubblica Amministrazione – *alias* “il contatto sociale” – implica, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì **reciproci obblighi di buona fede, protezione e informazione** (F. FRACCHIA, *Responsabilità da contatto: profili problematici*, in Foro it., 2002, III, pp. 18 ss.).

Il dovere di comportarsi secondo correttezza, buona fede e salvaguardia rappresenta, infatti, una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale e grava reciprocamente tra i consociati, in particolar modo quando si instaurano momenti socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare ragionevoli affidamenti sull’altrui condotta corretta e protettiva (Cass. n. 17586/2015).

Cosicché, come persuasivamente affermato dal **Consiglio di Stato nella sentenza n. 5 del 2018,**

“DA CHI ESERCITA UNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA, COSTITUZIONALMENTE SOTTOPOSTA AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ART. 27 COST.), IL CITTADINO SI ASPETTA UNO SFORZO MAGGIORE IN TERMINI DI CORRETTEZZA, LEALTÀ, PROTEZIONE E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO”.

In senso conforme, cfr. Cass. Sez. Un., Ord. 21 settembre 2020, n. 19677.

Come si vede, i principi rilevanti e applicabili al caso di specie sono altri e, dalla loro applicazione, discende l’inosservanza da parte del Ministero di quella correttezza e buona fede che, inopinatamente, il Giudice ha addossato al lavoratore.

Infatti, il sig. Dominici non si è trovato di fronte ad una situazione chiaramente illegittima (il che avrebbe potuto far sorgere il dubbio sulla rilevanza di una sua presunta inerzia), ma – al contrario – si è trovato in una condizione che ben avrebbe potuto giustificare un suo affidamento nell’Amministrazione.

Infatti, il servizio indicato nel *menu* a tendina era corretto mentre, come è ormai noto, il codice ad esso abbinato era sbagliato: in questa situazione **è pienamente credibile che il “semplice” cittadino possa pensare di avere lui stesso sbagliato nel ricordare i codici abbinati alle classi di concorso, presumendo la correttezza dell’azione amministrativa!**

Nell’interpretazione offerta dal Giudice il Dominici – da semplice cittadino – avrebbe dovuto verificare la corrispondenza del codice ministeriale con quello assegnato e poi ripetutamente modificato dai decreti del MIUR (centinaia di pagine ciascuno).

Una sorta di iper-diligenza che – in un “contatto qualificato” quale è quello tra il cittadino e la PA non può essere richiesta al primo, a vantaggio della seconda!

Al contrario, **la diligenza del Dominici si sarebbe dovuta limitare alla corretta indicazione del servizio che lo stesso ha reso per la Scuola pubblica, mentre l’abbinamento dei codici nella maniera corretta e, conseguentemente, la corretta attribuzione del punteggio compete al Ministero!**

Dunque, il comportamento del reclamante è sicuramente tempestivo e conforme alla situazione verificatasi, la quale è stata frutto di un “maldestro” errore dell’Amministrazione, sicuramente non addebitabile – anche per quanto precedentemente dedotto – al sig. Dominici.

* * *

C) SUL PERICULUM IN MORA

C1) CIRCA L’IRREPARABILITÀ E L’IMMINENZA DEL PREGIUDIZIO

Nel ricordare che nell’ordinanza nulla si dice sul *periculum* avendo escluso la correttezza del *fumus*, si ribadisce nuovamente la sussistenza del requisito del *periculum*, che si ricava dalla ricorrenza di una serie

di elementi. Nel caso di specie, infatti, il pregiudizio lamentato è al tempo stesso imminente e irreparabile. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

*

C2) SULL' IRREPARABILITÀ

Il pregiudizio lamentato dal reclamante è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare il Dominici – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- si è ritrovato – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – nell'impossibilità di conservare la propria posizione nella graduatoria. In concreto, dunque, è come se il reclamante fosse stato "licenziato", con la completa negazione di ogni possibilità di impiego!
- il mancato posizionamento spettante sulla base del punteggio in detta graduatoria pregiudica la possibilità del Dominici di essere assunto (anche per il futuro, quantomeno per i prossimi due anni!);
- oltretutto, il docente rischia di perdere per sempre la possibilità di maturare ulteriore anzianità di servizio e, dunque, punteggio non riuscendo in questi due anni ad avere supplenze per almeno 180 giorni, con l'effetto che il ridotto punteggio pregiudicherà la possibilità – per i prossimi bienni – di avanzare in graduatoria;
- il Dominici non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante;
- il suo nucleo familiare è composto dalla moglie e dai suoi due figli di 5 e 7 anni (sub doc. all. 6 fasc. 700);
- il reddito familiare annuo dei coniugi – per l'anno 2019 (anno in cui il Dominici ha prestato servizio alle dipendenze del MIUR per l'a.s. 2018/19 per complessivi 278 giorni – è stato di soli 22.896 euro (1.900,00 euro lordi al mese! – cfr. sub doc. all. 7 fasc. 700).

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario il sig. Dominici sarebbe costretto a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego quale docente dell'Amministrazione convenuta.

Oltre la lesione attuale e futura al diritto lavoro, il reclamante teme di non poter garantire una esistenza dignitosa a sé ed al proprio nucleo familiare soprattutto a i due figli minori.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Collegio al fine di accertare il diritto del Dominici all'attribuzione del punteggio ad egli spettante (72 punti) sulla base del titolo di accesso (12 punti) e dei titoli di servizio (60 punti) e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro del reclamante, con conseguente frustrazione di ogni prospettiva futura di sostentamento e valorizzazione professionale e quindi evitare che il pregiudizio descritto possa determinare un danno irreparabile per l'insegnante.



*

C3) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che il reclamante, allo stato, è escluso dalle procedure di assegnazione per la provincia di Roma, quantomeno per quanto riguarda le supplenze annuali, già assegnate entro il 1° settembre 2020 a chi lo precedeva in graduatoria.

*

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, il sig. Dominici, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, Giudice del Lavoro – in composizione collegiale, di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In riforma dell'ordinanza impugnata,

- A)** accertare e dichiarare il diritto del sig. Amerigo Dominici all'attribuzione del punteggio ad egli spettante (72 punti) sulla base del titolo di accesso (12 punti) e dei titoli di servizio (60 punti) nella Graduatoria provinciale e di Istituto di II fascia per le supplenze di cui all'art. 4, cc. 6bis e 6 ter, L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze sulla classe di concorso B-021 per il personale docente ed educativo e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro del Dominici, ordinando all'Amministrazione di rettificare la graduatoria di cui alla nota MIUR prot. 0019374 del 2.9.2020;
- B)** il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione in parte qua di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti del reclamante.
- C)** spese della doppia fase rifeuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il reclamo che precede;

RITENUTO



- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori candidati indicati nella Graduatoria provinciale e collocatisi in posizione più favorevole ex nota MIUR USR Lazio AT Roma Uff. VI prot. n. 0019374 del 2.9.2020;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte reclamante alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIUR USR Lazio AT Roma Uff. VI prot. n. 0019374 del 2.9.2020 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda del sig. Dominici – perderebbero le supplenze in svolgimento, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR http://www.istruzione.it/web/mi-nistero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del reclamante e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del reclamo;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i candidati – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIUR USR Lazio AT Roma Uff. VI prot. n. 0019374 del 2.9.2020 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda del sig. Dominici – perderebbero le supplenze in svolgimento”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Collegio di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in “conto entrate eventuali e diverse”

del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede al MIUR di esibire, ex art. 210 c.p.c., l'algoritmo del sistema informatico che, in maniera automatica, valuta i titoli di accesso e i titoli di servizio a fronte di un diritto del reclamante alla piena conoscibilità dell'atto amministrativo come, da ultimo, riconosciuto da Cons. Stato Sez. VI, 4.2.2020, n. 881 (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca c. O.B. e altri) secondo cui, in tema di graduatorie concorsuali del MIUR: *“il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In proposito, va ribadito che, la «caratterizzazione multidisciplinare» dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la «formula tecnica», che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella «regola giuridica» ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità”*.

In caso di contestazione, si chiede ammettersi **prova testimoniale** e, a tal fine, si indicano, quali sommari informatori, in prova diretta sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 19 sulla narrativa in fatto, oltre che in prova contraria su quelli eventualmente ammessi di controparte, i sig.ri Alvaro Dominici domiciliato in Moricone in Via Roma n. 49 (00010 RM) e Valentina Gobbi residente in Moricone, Via G. Marconi n. 26.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il reclamante è esente dal relativo versamento, stante la propria situazione reddituale familiare.

Si depositano, tutti in copia:

- A) copia autentica dell'ordinanza impugnata e PEC di comunicazione del 15 gennaio 2021;
- B) atti e documenti della precedente fase;
- C) autocertificazione reddituale, documento di identità e CUD anno 2019.

Roma, 28 gennaio 2021

(avv. Iolanda Piccinini)

(avv. Marco Isceri)

- firme digitali -